

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 30-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PINTO)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

**e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale**

CONTRO IL SENATORE

**SISINIO ZITO**

**per i reati di cui agli articoli 110, 416-bis del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (associazione di tipo mafioso; turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

**il 2 settembre 1992**

**Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1993**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 31 luglio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Zito, per i reati di cui agli articoli 110, 416-bis del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (associazione di tipo mafioso; turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali).

In data 2 settembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 7 settembre 1992 e deferita alla Giunta il 22 settembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 9, 10 e 17 dicembre 1992.

Il senatore Zito è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nelle sedute del 9 e 10 dicembre 1992, ed ha presentato documentazione.

Per la migliore e completa informazione sull'oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere a carico del senatore Zito va premesso che già nella X legislatura, ed esattamente con atto del 27 dicembre 1991, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi avanzò analoga istanza, può dirsi, per gli stessi fatti, pur se vanno doverosamente precisate due circostanze:

1) la prima istanza conteneva la sola enunciazione della contestazione di due delitti (associazione a delinquere di stampo mafioso e turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali), con l'attribuzione, quanto al primo delitto, dell'aggravante di cui all'articolo 112 n.2 del codice penale, per avere cioè l'indagato promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. Nella seconda domanda, invece, la

contestazione è preceduta da una pur sommaria esposizione dei fatti, mentre non risulta più la attribuzione dell'aggravante di cui all'articolo 112 n. 2 del codice penale;

2) la prima istanza delimita gli accertamenti dal 20 novembre 1989 al 7 agosto 1991, mentre la seconda, pur mantenendo ferme le date anzidette, contiene uno specifico paragrafo nel quale sono riportati i «riscontri in occasione delle elezioni politiche del 5 e 6 aprile 1992».

Prendendo le mosse dalla prima domanda - in ordine alla quale, a suo tempo, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'unanimità all'Assemblea (che però non poté esaminare la proposta per intervenuto scioglimento delle Camere) di non concedere l'autorizzazione a procedere - val la pena di riportare i fatti, così come puntualmente risultano dalla relazione a firma dell'allora Presidente della Giunta, senatore Macis (*Atti Senato*, X Leg., doc IV n. 105-A):

«La richiesta di autorizzazione a procedere si collega ad un complesso procedimento, promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, che ha ad oggetto l'attività delle presunte cosche «mafiose» dei Pisano e dei Pesce, particolarmente attive nei comuni di Rosarno e di San Ferdinando, soprattutto in relazione al traffico di sostanze stupefacenti. Nella ricostruzione dei magistrati inquirenti, il traffico degli stupefacenti avrebbe avuto una funzione prodromica ai fini dell'organizzazione di stampo mafioso, che rappresenta altra e diversa attività (penalmente rilevante). Tale tipo di organizzazione pone in essere normalmente anche attività di corruzione nei confronti dei pubblici poteri. Pertanto, sempre nella ricostruzione dei magistrati, all'interno dei territori controllati dalla criminalità organizzata, collegamenti con il potere politico discenderebbero dal fatto che tali organizzazioni criminose controllano numerosi voti. La

stessa definizione giurisprudenziale dell'articolo 416-bis del codice penale fa riferimento alla "forza intimidatrice" quale strumento non solo per condotte delittuose, ma anche per procacciarsi comunque vantaggi ingiusti per sé ed altri: pertanto, un uomo politico, che ha necessità di controllare e di ricevere voti nelle consultazioni elettorali, ben si potrebbe collegare con tali organizzazioni.

Per quanto si riferisce alla posizione specifica del senatore Sisinio Zito, vengono contestati i reati di associazione di stampo mafioso e di turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali, "per essersi, quale esponente politico, unitamente al fratello Antonio Zito... collegato, fra le altre, con le cosche Pesce-Pisano di Rosarno, San Ferdinando e zone limitrofe", onde acquisire vantaggi elettorali nelle consultazioni regionali del 1990 in favore del fratello; e "per avere in concorso..., ed in particolare con Pisano Francesco, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso", avvalendosi della forza intimidatrice delle cosche e della situazione di assoggettamento che ne derivava, impedito nelle consultazioni elettorali e, per ultimo, in quelle regionali del giugno 1990, il libero esercizio del diritto di voto, ed alterato così il risultato delle votazioni».

L'istanza, invece, della quale la Giunta si è ora occupata - a parte talune modifiche come quella relativa alla data delle elezioni amministrative del 1990, rettificata nel mese di maggio al posto di quello di giugno (prima erroneamente indicato), ed a parte la già sottolineata eliminazione dell'aggravante di cui all'articolo 112 n. 2 del codice penale - contiene gli ulteriori e già evidenziati riferimenti a riscontri acquisiti in occasione delle elezioni politiche del 5 e 6 aprile 1992 che il relatore stima opportuno riferire con le parole stesse del Pubblico Ministero richiedente:

«Per ciò che concerne il senatore Zito, a Guastella Leonardo di Portigliola (Locri), pregiudicato, ex sorvegliato speciale ed associato alla temibile cosca Cordi di Locri furono rinvenuti 1.452 fac-simili di schede elettorali col nome del predetto senatore.

A Crinò Giuseppe di Bianco, pregiudicato, denunciato per associazione per delinquere di natura mafiosa, coinvolto anche quale favoreggiatore nell'omicidio mafioso di G. Galluccio (vedasi da pagina 73 a pagina 75 dell'ordinanza emessa dal gip il 7 marzo 1992), avvenuto alla fine di una riunione politica dei maggiori esponenti locali del Psi, tra cui l'onorevole Giovanni Palamara (il quale aveva avuto prima un incontro a Roccella Jonica con il senatore Zito), Giuseppe Nucera ed Antonio Cordi, quest'ultimo capo dell'omonima cosca cui appartiene Guastella, fu rinvenuto un facsimile di scheda elettorale del medesimo senatore, nonché 1.717 dell'onorevole Saverio Zavettieri, altro candidato del Psi e di cui agli atti inviati il 30 luglio 1992 dalla procura di Locri, allegati alla presente richiesta».

La Giunta - che ha ascoltato per ben due sedute il senatore Zito e che ha acquisito ampie memorie corredate dalla doviziosa documentazione allegata - ha, a maggioranza, ritenuto di non discostarsi dalla determinazione assunta dalla Giunta in occasione della precedente richiesta, pur se ha creduto di aggiungere a quella motivazione, in tutto condivisa, un nuovo argomento opinato decisivo ed assorbente per quanto attiene al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.

In effetti, la Giunta ha ritenuto che, a prescindere dalla circostanza che la premessa contenuta nella domanda di autorizzazione a procedere inquadra e carica il presunto «voto di scambio» a favore del senatore Zito addirittura in un traffico di stupefacenti, ricorrendo a riferimenti ed inserimenti suggestivi ma privi di decisivi riscontri probatori, la contestazione stessa - così come formulata - non poteva essere mossa.

Infatti, l'articolo 416-bis del codice penale, prima della modifica ad esso apportata con l'articolo 11-bis della legge 8 agosto 1992, n. 356, non poteva comprendere, nel «profitto o vantaggio ingiusto» conseguente all'attività posta in essere dall'associazione di tipo mafioso, un positivo risultato elettorale.

Riprova di ciò si ricava dal fatto che il legislatore proprio e solo con gli articoli 11-bis ed 11-ter della citata legge n. 356 del 1992, modificando l'articolo 416-bis e introducendo l'articolo 416-ter del codice penale, ha espressamente esteso la definizione di associazione di tipo mafioso e la conseguente sanzione a coloro, che operano «al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Va solo precisato che, al momento della formulazione della richiesta da parte del Pubblico Ministero di Palmi (31 luglio 1992) della autorizzazione a procedere a carico del senatore Zito, era sì in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante: «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata», ma i richiamati articoli 11-bis ed 11-ter, non presenti nel decreto-legge, furono aggiunti solo con la legge di conversione, entrata in vigore, come ben noto, il 7 agosto 1992.

Anche l'esame del merito, pur nei limiti consentiti allo scopo di rinvenirvi o meno la sussistenza del *fumus persecutionis*, non porta ad affermare l'esistenza di voti di scambio, emergendo, invece, solo semplici «raccomandazioni» da parte del fratello Antonio Zito, a favore tra l'altro di terze persone e non dei presunti «procacciatori di voti». La Giunta inoltre - a parte ogni aspetto di valore morale o politico - non ritiene di condividere sul piano giuridico il «teorema», che fa capo proprio al P.M. proponente l'autorizzazione a procedere, secondo cui il solo chiedere voti ad una associazione criminale giustificerebbe di per sè l'applicazione e l'adesione successiva all'organizzazione, pure in carenza di alcun'altro supporto probatorio e solo immaginando una controprestazione da parte del politico in termini di un sostegno all'organizzazione medesima per la realizzazione del proprio programma di investimenti e di realizzazioni economico-finanziarie.

Questa argomentazione - insieme alla fragilità degli elementi emersi nelle indagini che, per attingere ancora testualmente alla citata relazione del senatore Macis,

«consistono in esili frammenti di frasi captate attraverso intercettazioni telefoniche tra terze persone e la cui interpretazione è quanto mai dubbia» - vale anche per il reato elettorale egualmente rimasto privo di ogni significativo riscontro.

Rimane, per completezza, da esaminare la valenza ed il significato delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso i Tribunali di Palmi e di Locri il 2 aprile 1992 alla conclusione, cioè, della campagna elettorale dell'ultima competizione politica (5 e 6 aprile 1992).

Queste indagini consistettero, secondo le parole stesse della richiesta di autorizzazione a procedere, «in una serie di perquisizioni nei confronti di numerose persone dei due circondari, risultanti appartenenti a cosche mafiose, o ad esse collegate al fine di sequestrare materiale elettorale».

Ebbene, i risultati di queste operazioni definiti «cospicui» si esauriscono, per ciò che concerne il senatore Zito, nel sequestro di fac-simili di schede elettorali con il nome del predetto candidato in casa del pregiudicato Guastella Leonardo da Portigliola (Locri). Particolare, questo, che nella sua portata assolutamente non univoca - se dimostra lo zelo dei magistrati inquirenti - certamente nella sua genericità non prova più nulla, nè può determinare nella Giunta una modificazione del proprio maturato convincimento.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato con separate votazioni:

1) (a maggioranza) di proporre di diniego dell'autorizzazione a procedere;

2) (all'unanimità) di proporre all'Assemblea di dichiarare comunque - e quindi anche nel caso in cui l'Assemblea respingesse la precedente proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio - improcedibile l'ulteriore richiesta del Pubblico Ministero di essere autorizzato a compiere, ove ritenuto di giustizia, le attività di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale.

Quanto a quest'ultima richiesta, la Giunta - richiamandosi alla propria prassi, seguita

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche dalla Camera dei Deputati e fatta propria dall'Assemblea del Senato (seduta del 21 ottobre 1992) pure in occasione dell'esame della proposta avanzata nei confronti del Senatore Citaristi (*doc. IV, n. 13*) - ha ritenuto di proporre di dichiarare comunque improcedibile, allo stato, la richiesta di compiere - ove ritenuto di giustizia - gli atti elencati dall'articolo 343, comma secondo, del codice di procedura penale, per i quali la seconda parte

del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione prescrive una specifica autorizzazione, la cui apposita richiesta dovrebbe essere avanzata nel momento in cui l'autorità giudiziaria, proseguendo le indagini a seguito dell'autorizzazione al procedimento concessa, ritenesse di dover ricorrere agli atti coercitivi considerati.

PINTO, *relatore*